

REGOLAMENTO RELATIVO AI RAPPORTI CON I VOLONTARI E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI NELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 – TORINO NORD

(Deliberazione n. 744/13A/08 del 9/5/08)

Art. 1

L'Azienda Sanitaria Locale TO2 Torino Nord al fine di migliorare l'integrazione tra la Sanità Pubblica e le diverse realtà associative, riconosce e regola l'attività di volontariato presso le strutture aziendali.

Art. 2

La frequenza volontaria è subordinata al consenso del Direttore di Struttura operativa e delle Direzioni Sanitarie per gli ospedali; del Direttore di Distretto per quanto concerne il territorio. Il consenso deve essere manifestato per iscritto, da parte dei responsabili come sopra individuati. Le domande eventualmente pervenute alla Direzione Generale verranno pertanto inviate ai responsabili per la manifestazione del consenso, che costituirà di per sé momento costitutivo del rapporto, senza necessità di ulteriore provvedimento di recepimento da parte dell'Azienda.

Art. 3

Gli orari dell'attività saranno quelli concordati tra l'associazione ed i responsabili cui all'art. 2.

Art. 4

L'attività volontaria si svolgerà in stretto collegamento con i soggetti individuati all'art. 2 o loro delegati.

La responsabilità riguarderà il possesso della qualificazione professionale posseduta dai volontari, il loro percorso formativo, nonché la vigilanza sul loro corretto comportamento con il personale dipendente e con gli utenti.

I responsabili potranno, revocare il rapporto di volontariato ogniqualvolta dovessero verificarsi condizioni tali da rendere improseguibile il rapporto, sia per motivi comportamentali, sia per qualsivoglia motivazione di ordine organizzativo o di opportunità.

Art. 5

Il Responsabile dell'articolazione organizzativa in cui l'Associazione opera al termine di ogni anno, prima dell'eventuale rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di volontariato, invierà alle Direzioni Sanitarie per gli ospedali e ai Direttori di Distretto per il territorio, una relazione sull'esito dell'attività dell'Associazione che determinerà la possibilità o meno del rinnovo stesso.

Art. 6

Le Associazioni di Volontariato si impegnano a tutelare i propri volontari attraverso copertura assicurativa con i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni.

L'esibizione di tale documentazione è condizione necessaria per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività presso l'Azienda.

L'A.S.L. TO2 Torino Nord, ai sensi dell'art. 9 comma 2 f, della L.R. n. 38 del 29/8/94, previa presentazione di adeguata documentazione trasmessa dall'Associazione, assicura il rimborso della spesa assicurativa.

Art. 7

A fini assicurativi, i responsabili di associazione, dovranno tempestivamente comunicare all'Area Relazioni Esterne i nominativi dei volontari e le associazioni cui aderiscono presentando copia della ricevuta di pagamento della polizza assicurativa e specificando, altresì, quale sarà la durata del rapporto di volontariato presso l'Azienda.

Art. 8

Ogni responsabile di associazione dovrà compilare la "Scheda di Attività di Volontariato" specificando i reparti in cui l'associazione interviene, le persone impegnate nell'attività, l'orario di accesso ai reparti e le attività svolte. La scheda dovrà essere consegnata alla persona individuata dal responsabile della struttura in cui l'associazione opera.

Art. 9

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 f, della L.R. n. 38 del 29/8/94 le spese sostenute per l'espletamento delle attività strettamente connesse all'attività dei volontari, previa presentazione di adeguata documentazione trasmessa dall'Associazione, verranno rimborsate dall'A.S.L.

Art. 10

I volontari saranno soggetti alla formazione a cura dell'Azienda per quanto concerne i rischi biologici e per il sistema HACCP.

Art. 11

La frequenza volontaria non comporta il costituirsi di alcun rapporto di impiego con l'Azienda Sanitaria Locale 3, nè può essere intesa come presupposto al suo futuro costituirsi o come risorsa aggiuntiva di personale.

Art. 12

Ai sensi della L. R. 24/1/1995 n. 10 art 34, comma 3 punto b) il coordinamento operativo generale sulle attività delle associazioni di volontariato è affidato al Direttore dell'Area Relazioni Esterne, che ha funzioni di controllo e vigilanza generale.

Art. 13

Al fine di permettere la continuità dei servizi, fino al 31 dicembre 2008, i rapporti in atto saranno regolamentati come nei precedenti esercizi. Il presente regolamento entrerà in pieno vigore il 1° gennaio 2009, ma qualsiasi atto disposto nel corso 2008 che abbia effetti per l'anno successivo dovrà già attenersi al presente regolamento.

Dal 1° gennaio 2009, è abrogata qualsiasi disposizione o circolare che contrasti con quanto disposto da questo Regolamento.

Allegato

SCHEDA DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Associazione _____

Responsabile _____

Sede Legale _____

PRESIDIO	
Reparti Interessati	
Persone impegnate nell'attività	
Orario di accesso ai reparti	
Attività svolte	